

RESPONSABILITÀ AMBIENTALI NELL' AMBITO DELLA DELEGA DI FUNZIONI

La delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del D.L.vo n. 81/2008 ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma in realtà non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.

Cass. Pen., Sez. Unite, n. 38343 del 18/09/2014

1. Il fatto.

La sentenza in esame riguarda un evento disastroso verificatosi poco dopo la mezzanotte del 5 dicembre 2007 nello stabilimento Torinese della T.K. a. s. T. s.p.a. (T.).

La T. con sede e stabilimento maggiore in Terni è una tra le società controllate dalla holding T. K. A. (T.), organismo con struttura piramidale che si occupa di vari settori: uno di essi è la produzione dell'acciaio e la relativa sub-holding è la T. K. S. (T.). T. controlla diverse società nazionali tra le quali T..

Nella sede torinese avevano luogo solo le fasi a freddo del ciclo produttivo: la laminazione, la ricottura e il decapaggio. Enormi rotoli di acciaio allo stato grezzo venivano dapprima fatti passare tra i cilindri del laminatoio; indi sottoposti alla fase di ricottura, trattamento termico in forno finalizzato a restituire al metallo le caratteristiche originarie; infine avviati alla procedura di decapaggio tramite immersione in vasche contenenti sostanze acide, al fine di conferire lucentezza e perfezione estetica al prodotto.

Il sinistro si è verificato nell'ambito della linea dello stabilimento denominata APL5 dedicata alle fasi di ricottura e decapaggio. La struttura era lunga oltre 200 metri, larga circa 12, alta circa 9, si sviluppava su due piani ed aveva una configurazione ad omega.

I rotoli provenienti dalla fase di laminazione giungevano intrisi di olio trattenuto tra le spire e nella apposita carta di separazione (carta interspira). La bobina veniva sistemata su apposita struttura (aspo svolgitore) ed avanzava, srotolandosi, lungo la linea. La lavorazione implicava la collocazione della bobina sul perno dell'aspo, curando che l'asse mediano del rotolo fosse allineato all'asse mediano del perno o mandrino. La centratura era operazione importante e manuale. Dopo che il nastro era stato imboccato, era previsto l'azionamento del pulsante "aspo in centro" che comandava l'allineamento automatico dell'asse dell'aspo medesimo con quello dell'impianto. Apposita lampadina segnalava all'operaio l'avvenuto allineamento. L'operazione aveva il fine di evitare che il nastro, avanzando, sfregasse contro le sponde dell'impianto. Il corretto posizionamento era segnalato da fotocellula. Per assicurare la continuità del ciclo, il tratto iniziale del nuovo nastro da srotolare veniva saldato alla coda del nastro ultimato.

La linea aveva un pulpito, cioè una cabina di comando principale al cui interno erano collocati alcuni visori; erano altresì presenti pulsanti di arresto ed emergenza che disattivavano le elettrovalvole e conseguentemente i circuiti elettrici. Sulla linea stessa si trovavano pure diversi pulpitini, cioè banchi di comando minori. Il primo addetto alla linea stazionava nel pulpito, il collaudatore si trovava nella propria cabina, tre operai erano addetti alla linea, altro operaio era gruista.

La notte in cui si verificò l'evento erano in servizio sei operai addetti alla linea e occasionalmente il

capoturno R.M., nonché altro operaio.

Sostanzialmente non controverso è lo sviluppo delle contingenze che determinarono l'insacco e lo sviluppo dell'incendio: sfregamento per alcuni minuti del nastro di acciaio in lavorazione contro i bordi dell'impianto posto a quota + 3 metri; surriscaldamento con scintille; appiccamento delle fiamme su carta ed olio di laminazione che si trovava sul pavimento sotto l'impianto; contatto delle fiamme con un flessibile in gomma, protetto da due reti d'acciaio, contenente olio idraulico ad alta pressione, che cedeva con proiezione dell'olio nell'aria; deflagrazione della miscela nebulizzata; formazione di una nuvola incandescente di olio nebulizzato (flash fire) che si espanse improvvisamente per un'ampiezza di 12 metri ed investì gli operai che si erano avvicinati all'incendio con estintori a breve gittata, senza lasciare loro possibilità di scampo. A seguito delle ustioni riportate persero la vita sette operai: A.Sc., R.Sc., A.La., Sa. Br., Ro.M., Gi. Dm., R.R..

Le misure avviate per spegnere l'incendio si rivelarono inefficaci ed esso divampò ulteriormente; e fu domato solo dopo un lungo e laborioso intervento dei vigili del fuoco.

La sentenza spiega che i meccanismi dell'impianto sono azionati da circuiti oleodinamici che presentano numerosi tubi flessibili in gomma, ricoperti da maglie di acciaio. La resistenza dei flessibili al calore è assai limitata e costituisce un punto di vulnerabilità dell'impianto.

Vi è sostanziale accordo nel senso che il primo innesco riguardò carta accartocciata vicino al punto di sfregamento tra il nastro ed i bordi dell'impianto. Essa, infiammata, precipitò sul piano sottostante ove si trovavano spezzoni di carta e ristagni di olio che alimentarono l'incendio. Nell'arco di circa 10 minuti l'incendio coinvolse tutta la carta e l'olio esistenti sul pavimento. I lavoratori, avvedutisi dopo alcuni minuti di quanto accadeva, si precipitarono fuori dal pulpito nel quale si trovavano; con gli estintori a mano tentarono di spegnere le fiamme e provarono pure ad utilizzare una manichetta dalla quale tuttavia l'acqua non fuoriusciva.

Dalle primissime indagini dopo l'incendio emerse la presenza di cospicui ristagni di olio e carta imbevuta di olio. Tale presenza era dovuta soprattutto al fatto che i rotoli di acciaio, dopo la laminazione, non stazionavano abbastanza a lungo per sgocciolare adeguatamente. Per effetto delle fiamme risultarono collassati 11 flessibili. La lampadina che indicava il corretto centraggio del nastro era bruciata. Quella che segnalava il regolare svolgimento della carta di separazione era mancante. Il telefono del pulpito era rotto. I dispositivi di centraggio automatico non funzionavano adeguatamente, a dimostrazione di una grave carenza di manutenzione. Inoltre gli idranti esistenti nello stabilimento non avevano pressione sufficiente. Emerse un complessivo degrado dell'impianto e la parziale inefficienza degli strumenti di spegnimento, nonostante la pulizia effettuata dopo i fatti e l'intervento di una ditta chiamata per la manutenzione degli estintori. Gli ispettori della Asl riscontrarono ben 116 irregolarità; e costatarono la mancata manutenzione delle attrezzature tra le quali i tubi flessibili, il danneggiamento di parti elettriche, l'accumulo di materiale infiammabile.

L'azienda aveva deciso di chiudere lo stabilimento torinese e di trasferire gli impianti in Terni. All'epoca del disastro tali operazioni erano in corso. E l'intero processo si muove attorno all'ipotesi accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, che la decisione di dismettere l'impianto torinese fosse stata accompagnata dalla decisione di fermare ed accantonare gli investimenti per la sicurezza, determinando il progressivo scadimento dell'efficienza e della sicurezza delle lavorazioni. Tale compromessa situazione è stata ritenuta la causa prima dei numerosi inadempimenti di prescrizioni cautelari che hanno condotto agli eventi in esame.

Questa cruciale scelta aziendale, secondo i giudici di merito, era in contrasto con le strategie di fondo della holding. Infatti, nel giugno del 2006 si sviluppò un devastante incendio nello stabilimento di K., che produsse conseguenze disastrose e danni per centinaia di milioni di euro, nonché il fermo per circa un anno. Lo stabilimento andò completamente distrutto e solo per miracolo non vi furono morti. A seguito di ciò, la prevenzione antincendio divenne una priorità assoluta del Gruppo e furono a tal fine decisi stanziamenti straordinari. Tale nuova strategia emerse agli inizi del 2007 e fu consacrata in alcuni meeting internazionali. In uno di essi, organizzato a K. nel febbraio 2007, presente E.H., fu illustrato un cospicuo stanziamento straordinario per T. dell'ordine di diversi milioni di euro. Al

servizio delle strategie di lotta al fuoco operava anche un gruppo tecnico di lavoro {Working group stainless, in sigla WGS).

[omissis]

Diritto

[omissis]

15. L'istituto della delega.

Il tema della posizione di garanzia, come si è visto, è stato trattato nel processo in esame anche con riguardo a diverse deleghe. Dunque, pure a tale riguardo è necessario proporre qualche considerazione di fondo. In effetti l'investitura del garante può essere non solo originaria ma derivata. Anche qui recependo gli orientamenti della prassi, l'art. 16 del T.U. ha chiarito che la delega deve essere specifica, deve conferire poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa ben definiti, ad un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza.

La materia della delega richiede un chiarimento di fondo piuttosto importante. È diffusa l'opinione (e la si rinviene spesso negli atti giudiziari) che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente da una delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto. La delega è invece qualcosa di diverso: essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.

16. Le posizioni di garanzia nel presente processo.

Alla luce di tali principi può essere intrapresa la disamina delle posizioni di garanzia attribuite agli odierni ricorrenti.

Anticipando le conclusioni, può affermarsi che l'accusa pubblica si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi e l'impostazione è stata condivisa dalla Corte di merito con argomentazioni diffuse ed appropriate.

La sentenza rammenta che è stato individuato il ruolo di datore di lavoro non in capo all'intero consiglio di amministrazione della società bensì solo ai tre consiglieri delegati, tutti ritenuti dotati dei tipici poteri di gestione e spesa propri del ruolo di garante. Tale condivisa impostazione trova supporto nella circostanza che, benché ai tre consiglieri fosse stato attribuito un settore di spettanza e solo all'amministratore delegato la responsabilità della sicurezza del lavoro, tutti concorrevano alla gestione collettiva dell'impresa, facendo parte di un board decisionale che si occupava di tutti i settori aziendali, compreso quello della sicurezza sul lavoro.

Ma le diverse posizioni vanno esaminate in dettaglio, seguendo lo sviluppo della motivazione della sentenza.

[omissis]